



COMUNE DI SAN VITO

PROVINCIA SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LO SPORT

ART. 1 – Oggetto

E' istituita la Commissione comunale per lo Sport, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5

L.R. 17 maggio 1999 n°17.

ART. 2 – Competenze

1. La Commissione per lo sport è l'organismo consultivo del Comune che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri. In particolare:
 - a) Discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva.
2. Formula pareri su tutte le problematiche attinenti alla pratica sportiva, ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti.
3. Collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti.
4. Collabora con le Società Sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività e iniziative.
5. Provvede alla formazione ed alla tenuta dell'Albo Comunale delle società sportive (art. 5 comma 3, art. 10 L.R. 17/1999).

ART. 3 – Composizione

1. La Commissione è composta da:
 - a. Il Sindaco, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b. quattro consiglieri comunali rispettivamente in rappresentanza due della maggioranza, di cui uno l'Assessore competente in materia di sport, e due dell'opposizione;
 - c. da non più di quattro rappresentanti degli operatori di settore su proposta delle associazioni aventi sede legale e/o operativa nel territorio di San Vito purché iscritta nel registro nazionale della attività sportive dilettantistiche;
2. alle riunioni della Commissione è prevista la partecipazione di un dipendente comunale del Settore Sport in qualità di segretario verbalizzante e le riunioni devono svolgersi in orario lavorativo.

ART. 4 – Convocazione Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, una convocazione è obbligatoria in concomitanza con la programmazione del Bilancio preventivo. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità.
2. La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno cinque componenti.

ART. 5 – Svolgimento sedute della Commissione

1. Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti.



COMUNE DI SAN VITO

PROVINCIA SUD SARDEGNA

2 Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 6 – Nomina e durata della Commissione

1. La nomina della Commissione avviene entro tre mesi dall'insediamento del Sindaco e viene rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale, entro tre mesi dall'insediamento. Limitatamente alla prima nomina essa avviene nella stessa seduta di approvazione del presente regolamento, senza la fissazione di un ulteriore punto all'ordine del giorno, e comunque entro tre mesi dalla adozione del presente Regolamento.

ART. 7 – Partecipazione sedute

1 La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi.

ART. 8 – Spese funzionamento

1. Le eventuali spese di funzionamento della Commissione faranno carico al Bilancio Comunale.

ART. 9 – Decadenza e dimissioni

1. I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo cinque assenze ingiustificate.
2. I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati dagli stessi organi a cui apparteneva il dimissionario o il decaduto.

ART. 10 – Modifica al Regolamento

1. Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Commissione per lo sport dovrà aver luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 11 – Norme transitorie

1. A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti regolamenti disciplinanti analoga materia.

ART. 12 – Entrata in vigore e diffusione

1. Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione, con pubblicazione all'albo pretorio e su amministrazione trasparente.